



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

N. **02/2018** Registro Ordinanze – Settore Tecnico LL.PP.

OGGETTO : Inverno 2018/2019 – Sgombero neve e ghiaccio dai tetti , marciapiedi e passaggi pedonali prospicienti l' ingresso degli edifici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Considerata la necessità di istruire e informare la cittadinanza sul comportamento da adottare durante e a seguito di possibili nevicate , al fine di tutelare l' incolumità delle persone stesse ;

Visto l' art. 13 del vigente regolamento di Polizia Urbana , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 27.11.2008 che regola , tra l' altro , gli opportuni provvedimenti da adottarsi in caso di precipitazioni a carattere nevoso o di presenza di ghiaccio al suolo ;

Visto l' art. 107 del D.lgs n° 267/2000 ;

DIS P O N E

- 1) I proprietari , gli amministratori , i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati , durante o a seguito di nevicate hanno l' obbligo , al fine di tutelare l' incolumità delle persone , di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l' ingresso degli edifici e dei negozi , nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico , o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde , sui balconi o terrazzi , o su altre sporgenze , nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti , per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi , terrazzi o altre sporgenze , su suolo pubblico , onde evitare pregiudizio all' incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio , è altresì fatto obbligo di provvedere all' asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi , mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati , di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

In caso di nevicate , superiori a cm. 10 , gli autoveicoli devono essere allontanati dalla sede stradale a cura dei rispettivi proprietari e ricoverati nei box , garage e cortili interni delle abitazioni , anche in deroga ai regolamenti condominiali , sino al termine delle operazioni di sgombero.

Allo scopo si adatterà il divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli , per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di lavori straordinari

AVVERTE

Le violazioni di cui ai commi 1) ,2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 3) , 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai Ministro dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione,

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

La presente disposizione sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Varzi (PV) , inoltre verranno adottati tutti i necessari ed ulteriori provvedimenti , atti a dare la massima diffusione.

Varzi , li 15 Ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)

